



Consiglio Regionale della Calabria

***DISCIPLINARE PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA***

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	pag.3
Articolo 2 – Composizione	pag.3
Articolo 3 – Incompatibilità e cause ostative	pag.3
Articolo 4 – Esclusività del rapporto	pag.4
Articolo 5 – Nomina	pag. 5
Articolo 6 – Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca	pag. 5
Articolo 7 – Funzioni	pag. 6
Articolo 8 – Funzioni del Presidente	pag.7
Articolo 9 – Funzionamento	pag. 7
Articolo 10 – Obblighi	pag. 8
Articolo 11 – Compenso	pag. 8
Articolo 12 – Disposizioni finali	pag.8



Art.1

Oggetto

1. Le presenti disposizioni, ai sensi del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 “Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale” e ss.mm.ii., e della delibera dell’ANAC, già CIVIT, n. 12/2013, disciplinano la composizione e le modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 2

Composizione

1. L'O.I.V. è composto da tre componenti, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. La scelta dei componenti assicura il rispetto dell'equilibrio di genere.

Art. 3

Incompatibilità e cause ostative

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art.14, comma 8, del D.Lgs. n.150/2009, non possono essere nominati quali componenti dell’O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che hanno rivestito incarichi simili o cariche o che hanno avuto simili rapporti, nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono essere, altresì, nominati quali componenti dell’O.I.V. associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo.
3. Non possono essere nominati componenti dell’O.I.V. i soggetti che hanno raggiunto l’età per il collocamento a riposo d’ufficio.



4. Costituiscono cause ostative alla candidatura:
- a) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 - c) essere responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
 - d) trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - e) aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - f) essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione;
 - g) aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - h) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
 - i) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
 - j) essere revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
 - k) trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti.
5. L'assenza delle situazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo deve essere oggetto di formale dichiarazione del candidato.

Art. 4

Esclusività del rapporto

1. I componenti dell'O.I.V. non possono contemporaneamente appartenere a più Organismi Indipendenti di Valutazione.
2. All'atto dell'accettazione, i componenti dell'O.I.V., devono presentare dichiarazione attestante l'esclusività del rapporto.



Art. 5

Nomina

1. La nomina dell'O.I.V. avviene previa adeguata pubblicità dell'avviso di selezione nel quale vengono specificati i requisiti per la partecipazione, da effettuarsi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, con inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
2. I candidati alla nomina devono produrre istanza corredata di *curriculum* in formato europeo attestante il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti nell'avviso di selezione.
3. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza nomina i componenti dell'O.I.V e, tra questi, designa il Presidente.
4. Al fine di acquisire il parere prescritto dall'articolo 14, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2009, l'Amministrazione è tenuta a trasmettere all'ANAC i curricula dei candidati, le rispettive dichiarazioni relative all'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 e del rispetto del principio di esclusività di cui all'art. 4 del presente disciplinare, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento alla sussistenza dei requisiti, gli esiti della procedura espletata ed il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico.
5. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'atto di nomina, il *curriculum* ed il compenso dei componenti dell'O.I.V. sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 6

Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca

1. L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
2. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
3. I componenti dell'O.I.V. cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico;
 - b) dimissioni volontarie. In questo caso il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni. La nomina del nuovo componente deve essere effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 3, attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo sono risultati idonei. In mancanza di idonei deve essere effettuata una nuova selezione. I

componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

4. Alla scadenza dell'incarico l'O.I.V. continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio*, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo O.I.V. che dovrà avvenire entro 45 giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.
5. I componenti dell'O.I.V. decadono per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di cause di incompatibilità.
6. I componenti dell'O.I.V. sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale o in contrasto con il ruolo assegnato.
7. La decadenza e la revoca sono disposti dal Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

Funzioni

1. L'O.I.V., opera in posizione di autonomia rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente, esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.
2. L'O.I.V., altresì, esercita in piena autonomia le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi;
 - e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la relativa attribuzione dei premi;
 - f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - h) valida la relazione sulla *performance*;
 - i) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema di valutazione e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.



Art. 8

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'OIV:

- a) convoca e presiede le riunioni;
- b) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
- c) firma gli atti sulle materie di competenza dell'O.I.V.;
- d) richiede alle strutture dell'Ente tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti;
- e) attiva i procedimenti previsti in materia di valutazione.

Art. 9

Funzionamento

- 1. L'O.I.V. è un organismo collegiale, si riunisce ogni qualvolta si renda necessario al fine dell'espletamento delle funzioni attribuite.
- 2. Il Presidente convoca l'O.I.V., definendo l'ordine del giorno, almeno due giorni prima della seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
- 3. La convocazione, di norma, può essere effettuata a mezzo posta elettronica o telefonicamente. L'O.I.V. può anche autoconvocarsi.
- 4. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 5. L'O.I.V. opera presso la sede del Consiglio regionale, in posizione di autonomia ed indipendenza e risponde del suo operato direttamente all'Ufficio di Presidenza.
- 6. L'O.I.V. si avvale, per l'espletamento delle attività istituzionali, di un'apposita struttura del Consiglio regionale.
- 7. L'O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti la propria attività e può richiedere alle strutture amministrative qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.
- 8. L'O.I.V., con cadenza trimestrale, riferisce della propria attività all'Ufficio di Presidenza, anche mediante l'invio di relazioni.



Art. 10

Obblighi

1. I componenti dell'OIV hanno il dovere di partecipare alle attività programmate e di mantenere il massimo riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, ad eccezione delle informazioni soggette a pubblicazione così previsto dalla normativa vigente.

Art. 11

Compenso

1. Al Presidente dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, omnicomprendivo di spese e oneri di legge, pari ad € 1.998,36 (mille novecentonovantotto/36) lordi.
2. Ai componenti dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, omnicomprendivo di spese e oneri di legge, pari ad € 1.598,69 (millecinquecentonovantotto/69) lordi.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti.
2. Il presente disciplinare entra in vigore dall'adozione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la quale viene approvato ed abroga ogni precedente disposizione con esso in contrasto.

